

## Lavoro agricolo, sui voucher il Governo cambia rotta

Al fotofinish il Governo ci ripensa e fa marcia indietro sui voucher in agricoltura. Rispetto al testo iniziale del disegno di legge di Bilancio 2023, che aveva reintrodotta i buoni lavoro anche nelle campagne, il testo definitivo (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) esclude nuovamente il settore agricolo dal perimetro di applicazione del contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017.

**La novità è data dalla possibilità, da parte delle imprese agricole, di ricorrere a un istituto contrattuale ad hoc, ma solo in via sperimentale per il biennio 2023-2024, il cui scopo è garantire la continuità produttiva e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.**

La fattispecie, introdotta dall'articolo 1, comma 344 della legge di Bilancio 2023, è quella delle **prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, per attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.**

Potranno essere contrattualizzate con questa forma flessibile, ma solo in parte semplificata, unicamente disoccupati, anche percettori del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali e di indennità di disoccupazione, pensionati, studenti di età inferiore a 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno.

### Documenti necessari e sanzioni

Diversi gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Ai sensi del comma 345 l'impresa agricola, prima dell'inizio del rapporto, dovrà acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore che attesti il possesso dei requisiti previsti per questa forma contrattuale e, prima dell'inizio della prestazione, inoltrare

al competente Centro per l'impiego la comunicazione obbligatoria prevista in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Nella comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che potrà essere al massimo di 12 mesi.

La mancata comunicazione al Centro per l'impiego o l'utilizzo di soggetti diversi da quelli ammessi (salvo informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore) determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione. Inoltre, nel caso di superamento del limite di durata dei 45 giorni, il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Quanto al compenso, il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato ha diritto alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### I commenti

Piuttosto critica la reazione delle rappresentanze agricole. Confagricoltura ha espresso perplessità, ritenendo che il nuovo istituto introduca una for-

ma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, senza di fatto semplificare, ma prevedendo adempimenti a carico dell'impresa analoghi a quelli del lavoro dipendente, sia pure con scadenze più rarefatte, cioè alla fine del rapporto.

Per Cia-Agricoltori italiani, manca nella fattispecie quella flessibilità a lungo attesa dal mondo rurale per la soluzione dell'annoso problema del reperimento della manodopera stagionale.

Più tiepido il giudizio di Coldiretti che ravvisa elementi di semplificazione e di contenimento dei costi nella possibilità, concessa al datore di lavoro, di emettere un'unica busta paga alla scadenza del rapporto e nell'entità della spesa contributiva prevista. Il salario – aggiunge l'organizzazione agricola – sarà inoltre esente da imposizione fiscale, cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico e computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in caso di soggetti extracomunitari.

Per Flai-Cgil, nonostante le modifiche che introducono qualche miglioramento, il giudizio resta negativo rispetto a un istituto contrattuale che a parere del sindacato può solo generare competizione al ribasso verso l'ordinario rapporto di lavoro subordinato, soprattutto in assenza di accordi sindacali necessari a monitorare le modalità di assunzione e la garanzia delle giornate lavorate.

La posizione di Fai-Cisl è meno critica. Saranno necessari chiarimenti sulle modalità operative di funzionamento di questo strumento, osserva la Federazione, apprezzando dichiaratamente lo sforzo teso a evitare la liberalizzazione generalizzata prevista inizialmente dalla bozza di manovra del governo e il ripristino del lavoro accessorio solo per alcune categorie residuali. **F.Pi.**



# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.